CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0016823 - 23/12/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/CO/ac

Roma, 23 DIC. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia
Santa Croce, 494
30135 Venezia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 243-2015_Formazione professionale continua_conseguenze in capo al dominus per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

Facendo seguito alla Vs. richiesta di parere del 20 ottobre 2015, con la quale si chiedono chiarimenti sul contenuto della nota informativa CNDCEC n. 62/2015, si osserva quanto segue.

Con riferimento ai dubbi interpretativi rappresentati in ordine alla tipologia della sanzione che preclude al *dominus* di accogliere nuovi praticanti ed impone il trasferimento, presso altri dominus, di quelli già presenti in studio, si conferma quanto riportato nella nota informativa 62/2015: l'irrogazione del provvedimento di sospensione per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo preclude all'iscritto di svolgere le funzioni *dominus,* mentre l'applicazione della sanzione della censura non esplica effetti sul tirocinio dei praticanti.

In particolare, si ritiene che le conseguenze in capo al *dominus* del mancato assolvimento dell'obbligo formativo non possano prescindere dalla tipologia della sanzione irrogata, la cui entità è indicativa della gravità dell'inadempimento.

La stessa normativa in materia di tirocinio, con riferimento agli effetti della sospensione del *dominus* nei confronti dei tirocinanti, nel prescrivere che il tirocinio deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto fa salve, tra le altre, "*le sospensioni ... che dovessero realizzarsi in conseguenze di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio è svolto* ...". Il tirocinio, dunque, al termine di un procedimento disciplinare per violazioni anche diverse dalla previsione dell'obbligo formativo, è sospeso in ragione della irrogazione al *dominus* della sanzione della "sospensione dall'esercizio della professione", non anche per l'applicazione della sanzione della "censura".

Con riferimento alla questione relativa alla durata del periodo per il quale è precluso al *dominus* di accogliere nuovi praticanti, si ritiene che tale facoltà deve intendersi inibita a far data dalla decisione disciplinare, fino a che si sia verificato il regolare adempimento dell'obbligo formativo nel corso del triennio successivo a quello oggetto di provvedimento disciplinare.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione